

Decreto Fiscale e ammortizzatori sociali. Novità e istruzioni (INPS circ. n.183/2021)

*L'Inps, con la circolare n.183 del 10 dicembre 2021 illustra le novità introdotte dal **decreto legge 146/2021, cosiddetto “Decreto Fiscale”, in materia di tutele di tipo emergenziale previste in costanza di rapporto di lavoro. La circolare indica nel dettaglio i datori di lavoro destinatari, i lavoratori cui si rivolgono le tutele, le condizioni di accesso, la durata e caratteristiche dei trattamenti di Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD).***

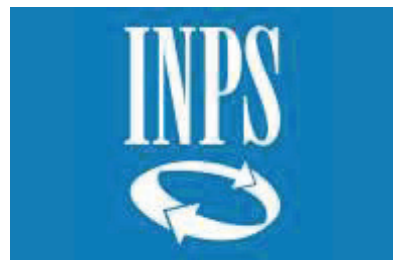
Riportiamo, di seguito, una sintesi del documento amministrativo nelle parti di interesse e di applicazione per le Istituzioni associate all'AGIDAE.

Oggetto: Interventi in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. Integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria. Indennità pari al trattamento di mobilità in deroga per le aree di crisi complessa della Regione siciliana. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

Circolare n.183 del 10/12/2021

1. Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 252 del 21 ottobre 2021 è stato pubblicato il decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” (di seguito, anche decreto Fiscale).



Il citato decreto, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, tra le varie disposizioni in materia di lavoro, contiene misure che impattano sul sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di

rapporto di lavoro connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché norme in materia di Cassa integrazione straordinaria (CIGS) in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia in amministrazione straordinaria. È stata inoltre prevista e la proroga dell'indennità di cui all'articolo 251-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Regione siciliana disposta fino al 31 dicembre 2021.

Con il messaggio n. 4034/2021 sono stati illustrati gli indirizzi che attengono al nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale emergenziali richiedibili dai datori di lavoro e sono state altresì fornite le prime istruzioni operative.

Con la presente circolare, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si illustrano nel dettaglio le novità introdotte dal decreto-legge in commento.

1. Trattamenti di Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) per la causale “COVID-19”

Il decreto-legge n. 146/2021, all'articolo 11, comma 1, introduce un ulteriore periodo massimo di 13 settimane di trattamenti di Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) che può essere richiesto dai datori di lavoro che sono costretti a interrompere o ridurre l'attività produttiva per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel periodo tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.

1.1 Datori di lavoro destinatari

Nell'introdurre il nuovo periodo dei suddetti trattamenti, il citato comma 1 dell'articolo 11 fa riferimento ai *“datori di lavoro privati di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69”*.

La previsione, quindi, si rivolge ai datori di lavoro che, non rientrando nella disciplina in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), sono destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS), dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, nonché a quelli che ricorrono alla Cassa integrazione in deroga.

1.2 Condizioni di accesso alle misure

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 in commento, per richiedere il nuovo periodo di trattamenti previsto dal decreto Fiscale, i datori di lavoro sopra indicati devono essere stati interamente autorizzati alle precedenti 28 settimane di trattamenti introdotte dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (di seguito, anche decreto Sostegni). L'accesso al nuovo periodo di ASO e CIGD di tipo emergenziale potrà essere riconosciuto solamente una volta decorso il periodo precedentemente autorizzato.

Laddove, quindi, **non siano state richieste e autorizzate tutte le 28 settimane** di trattamenti disciplinate dal menzionato decreto Sostegni, non sarà possibile per i datori di lavoro accedere al nuovo periodo di trattamenti emergenziali.

Al riguardo, si ricorda che, ai sensi di quanto disposto dal citato articolo 8, comma 2, del decreto legge n. 41/2021, i trattamenti di integrazione salariale ASO e CIGD previsti dal medesimo articolo si rivolgono esclusivamente ai lavoratori che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni).

Il comma 7 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 146/2021 stabilisce, inoltre, che ai datori di lavoro che ricorrono alle misure di sostegno in parola resta precluso - per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale richiesto (ASO e CIGD) - l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e restano altresì sospese, nel medesimo periodo, le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le particolari situazioni previste dal comma 8 del medesimo articolo 11.

Resta altresì preclusa la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e sono sospese le procedure di licenziamento in corso ai sensi dell'articolo 7 della stessa legge n. 604/1966, fatte salve le particolari situazioni previste dal medesimo comma 8.

1.3 Durata e caratteristiche dei trattamenti

Come anticipato, i trattamenti previsti dal decreto-legge n. 146/2021 possono essere richiesti, per una durata massima di 13 settimane, nel periodo ricompreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021.

Al riguardo, ai fini dell'individuazione della decorrenza iniziale dei trattamenti riferiti al nuovo periodo di ASO/CIGD (massimo 13 settimane), introdotto dal decreto Fiscale, i datori di lavoro dovranno tenere conto del fatto che la richiesta del nuovo periodo di trattamenti è subordinata all'integrale autorizzazione delle precedenti 28 settimane previste dal decreto-legge n. 41/2021 e altresì della circostanza che dette settimane, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, comma 2- bis, del medesimo decreto Sostegni, potevano essere concesse in continuità ai datori di lavoro che avessero integralmente fruito dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Laddove i datori di lavoro, avendo esaurito le misure di sostegno emergenziale previste dalla pregressa normativa di cui al decreto-legge n. 41/2021, prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 146/2021, avessero richiesto trattamenti di Assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale e dei Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015 con causale diversa da quella "COVID-19", le settimane non ancora autorizzate potranno essere sostituite in periodi con causale emergenziale, mediante l'invio di una nuova domanda con la causale aggiornata, secondo le indicazioni contenute al successivo paragrafo 2.6. A tal fine, per le domande di Assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale e dei Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015, il datore di lavoro interessato a modificare la causale e quindi la disciplina di riferimento dovrà inviare espressa richiesta di annullamento della precedente istanza e inoltrare una nuova apposita domanda con causale "COVID 19 - DL 146/21". Con riferimento al FIS, i datori di lavoro provvederanno a inviare apposita comunicazione nel "Cassetto previdenziale", attraverso il servizio "Comunicazione bidirezionale", indicando gli estremi della domanda originaria e le settimane da variare. Per i Fondi di solidarietà diversi dal FIS, che sono autorizzati con delibera dei rispettivi Comitati centrali, la comunicazione di variazione andrà inviata via PEC all'indirizzo dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it; le Strutture territoriali dell'Istituto dovranno trasmettere con comunicazione PEI alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali eventuali comunicazioni relative ai Fondi centrali già pervenute.

Si precisa che, per i nuovi periodi di trattamenti di integrazione salariale (ASO/CIGD) introdotti dal decreto Fiscale, non è previsto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che ricorrono ai relativi trattamenti.

Si fa presente altresì che, fino al 31 dicembre 2021, resta parallelamente operante la disposizione di cui al richiamato articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 41/2021; resta inteso che, per quanto sopra esposto, non possono essere autorizzati trattamenti di cui al citato articolo 8 del decreto Sostegni per periodi sovrapposti, anche parzialmente, a quelli richiesti ai sensi del decreto-legge n. 146/2021.